

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODALITA' E CONDIZIONI DELLE IMPORTAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA IN PRESENZA DI CAPACITA' DI TRASPORTO DISPONIBILI INSUFFICIENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79, E PER LA DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 5.4, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER LE'ENRGIA ELETTRICA E IL GAS 28 OTTOBRE 1999, N. 162/99

1. Premessa

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) deve definire *modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero.*

Una prima disciplina di tale materia è contenuta nella deliberazione dell'Autorità 28 ottobre, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999, recante disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 162/99). Tale deliberazione è stata successivamente modificata con deliberazione dell'Autorità 11 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 268 del 15 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 172/99).

La deliberazione n. 162/99 fissa procedure urgenti inerenti le modalità per la verifica e l'assegnazione della capacità di interconnessione richiesta per l'anno 2000 a favore del mercato libero, rimandando per l'ulteriore e dettagliata disciplina della materia ad un separato provvedimento, da adottarsi a seguito della consultazione dei soggetti interessati avviata con il documento per la consultazione "*Trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto*

legislativo 16 marzo 1999, n. 79” (PROT.AU/99/247) diffuso dall’Autorità in data 28 ottobre 1999 (di seguito: documento per la consultazione).

La deliberazione n. 162/99 prevede inoltre all'articolo 5, comma 5.4, che l'Autorità determini, con successivo provvedimento, uno specifico corrispettivo applicabile alle importazioni, sia a favore del mercato libero che di quello vincolato, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete di trasmissione nazionale) per la garanzia della capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero, vale a dire la capacità di trasporto per l'importazione netta sull'insieme delle linee della rete di trasmissione nazionale interconnessa con i sistemi elettrici di altri Paesi.

2. I fatti

Successivamente all’approvazione delle deliberazioni n. 162/99 e n. 172/99, l’Enel Spa con nota in data 18 novembre 1999 (prot. A/106) ha informato l’Autorità che “non ritiene di poter intraprendere alcuna iniziativa per l’acquisizione di energia elettrica dall’estero, in aggiunta ai contratti pluriennali in vigore, da destinare al mercato vincolato per la completa utilizzazione della quota assegnata a detto mercato”. Risulta pertanto necessario allocare tale quota resa disponibile a favore del mercato libero.

Con lettera in data 24 novembre 1999 (prot. AD/P990098), il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha informato l’Autorità che l’insieme delle richieste di vettoriamento internazionale per l’anno 2000, presentate alla data del 22 novembre 1999, come previsto dalla deliberazione n. 172/99, risultava incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale limitatamente alle linee di interconnessione con l’estero. Tale incompatibilità deriva dalla differenza negativa tra la massima capacità netta di importazione, come dichiarata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, e l’insieme delle richieste di capacità espresse in MW per i vettoriamenti internazionali, come pervenute allo stesso Gestore.

Con nota in data 11 ottobre 1999 (prot. GRTN/P1999000009), il Gestore della rete di trasmissione nazionale, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ha comunicato all’Autorità che la massima capacità di importazione netta sull’insieme delle linee della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Paesi è pari a 5.400 MW per i mesi da novembre a marzo 2000 e pari a 5.000 MW per i mesi da aprile a ottobre 2000, con l’esclusione del mese di agosto dove, per le esigenze di manutenzione programmata delle reti, tale capacità scende a 2.200 MW, e che la capacità di importazione disponibile per nuovi impegni contrattuali risulta pari a 2.650 MW per il mese di gennaio 2000, a 2.800 MW per i mesi di febbraio, marzo, novembre e dicembre 2000, a 2.400 MW per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre 2000 e a 400 MW per il mese di agosto 2000.

Preso di queste comunicazioni e di quanto emerso dal processo di consultazione, l’Autorità ritiene necessario emanare un provvedimento, come previsto dall’articolo 10, comma 2, primo periodo del decreto legislativo n. 79/99, con cui vengano disciplinati ulteriori aspetti per consentire agli operatori di importare energia elettrica per l’anno 2000, alla luce della finalità della promozione della concorrenza nell’accesso al mercato dell’interconnessione con l’estero. Con il provvedimento in oggetto l’Autorità ritiene si debba:

- autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale ad aumentare la quota della massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero destinata al mercato libero (articolo 2);
- garantire pari opportunità nell'accesso all'interconnessione con l'estero per il maggior numero di importatori (articolo 3);
- prevedere conseguentemente che nessun soggetto possa disporre per l'anno 2000 di più del 20% della massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione (articolo 3);
- prevedere, con riferimento a ciascuna richiesta presentata alla data del 22 novembre 1999, l'allocatione di una quota non superiore al 15% della massima capacità di trasporto disponibile da ciascun Paese confinante con l'Italia, al fine di permettere al maggior numero di operatori di importare da quei mercati che, presentando i prezzi dell'energia elettrica più competitivi, hanno determinato il maggior numero di richieste di accesso all'interconnessione (articolo 3);
- consentire la rettifica delle richieste di vettoriamento internazionale presentate al Gestore della rete di trasmissione nazionale per soddisfare i menzionati limiti (articolo 4);
- ricorrere alla procedura d'asta solo se a seguito dell'applicazione del limite sopra indicato l'insieme delle richieste non risulti compatibile con la massima capacità di trasporto sull'interconnessione destinata alle importazioni a favore del mercato libero (articolo 5);
- definire il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la garanzia della capacità di trasporto sull'interconnessione (articolo 6).

3. Descrizione del provvedimento

Tenuto conto delle finalità di una nuova disciplina delle importazioni di energia elettrica, come illustrata nel precedente capitolo, il provvedimento dell'Autorità prevede 7 articoli. L'articolo 1 contiene alcune definizioni utilizzate nel successivo articolato, l'articolo 2 autorizza il Gestore della rete di trasmissione nazionale ad aumentare la quota delle importazioni di energia elettrica dall'estero destinate al mercato libero, l'articolo 3 fissa i limiti alle importazioni di energia elettrica per l'anno 2000, l'articolo 4 definisce alcune norme relative alle richieste di vettoriamento internazionale, modificando l'articolo 4, commi 4.1 e 4.2 della deliberazione n. 162/99, l'articolo 5 stabilisce le modalità di verifica e di assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione per l'anno 2000, l'articolo 6 definisce il corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99 e l'articolo 7 contiene le norme finali.

L'articolo contiene le definizioni dei termini utilizzati. Le definizioni coincidono con quelle fornite nelle deliberazioni n. 172/99 e 162/99 salvo l'aggiunta della definizione "massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali". Con tale definizione si fa riferimento alla massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero maggiorata delle transazioni commerciali in esportazione, al netto della capacità impegnata dai contratti pluriennali di importazione di energia elettrica non ancora scaduti.

Articolo 2 Autorizzazione all'aumento della quota delle importazioni dall'estero destinate al mercato libero

Con la deliberazione n. 162/99, l'Autorità individua l'*"equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero"*, come richiesto dal decreto legislativo n. 79/99, stabilendo che la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero fosse destinata per il 65% ai clienti vincolati e per il 35% ai clienti idonei.

L'Autorità ritiene che il principio di equità si traduca nell'applicazione di un criterio di proporzionalità, in base al quale debbono applicarsi le stesse percentuali di ripartizione (potenziale) del consumo totale nazionale tra mercato vincolato e mercato libero al caso della capacità di interconnessione. Nello stesso tempo, l'Autorità prevede che tale criterio sia applicato in maniera da consentire un pieno utilizzo della capacità di interconnessione, in aderenza ai principi di efficienza enunciati nel documento per la consultazione, contemplando l'ipotesi che qualora la capacità destinata al mercato vincolato non fosse stata utilizzata, essa fosse successivamente destinata al mercato libero.

L'Enel Spa, essendo titolare dei contratti di importazione destinati al mercato vincolato e tenuta ad assicurare la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità (in quanto facente funzioni di acquirente unico fino alla data in cui detto soggetto sarà operativo), ha informato l'Autorità, con nota in data 18 novembre 1999 (prot. A/106), che "non ritiene di poter intraprendere alcuna iniziativa per l'acquisizione di energia elettrica dall'estero, in aggiunta ai contratti pluriennali in vigore, da destinare al mercato vincolato per la completa utilizzazione della quota assegnata a detto mercato".

L'Autorità, preso atto della volontà dell'Enel Spa, stabilisce che venga riallocata per l'anno 2000 la quota destinata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 162/99, al mercato vincolato e pari a circa 5 TWh, e incrementa pertanto la quota dell'energia elettrica importabile destinata al mercato libero.

Articolo 3 Limiti alle importazioni di energia elettrica per l'anno 2000

Nel documento per la consultazione l'Autorità ha proposto il ricorso ad una procedura d'asta per l'allocatione della capacità di trasporto sulle linee di interconnessione ed ha altresì affermato, allo scopo di promuovere la concorrenza tra gli importatori di energia elettrica in Italia, l'esigenza di prevedere un limite massimo

alla quota della capacità disponibile di interconnessione per il mercato libero che in ogni momento ciascun soggetto può direttamente o indirettamente detenere.

Queste proposte sono state valutate positivamente dalla maggior parte dei soggetti interessati, anche se molti di questi hanno espresso riserve nei confronti di una immediata applicazione del meccanismo di asta, ritenendolo comunque preferibile per una fase successiva del processo di liberalizzazione del mercato elettrico nazionale.

L'Autorità ritiene che ai fini della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del trasferimento dei suoi effetti positivi sui consumatori, come enunciato nel documento per la consultazione, debba partecipare al mercato dell'interconnessione il maggior numero possibile di operatori e ha pertanto imposto limiti al controllo da parte degli operatori alla capacità disponibile prima dell'allocazione della capacità. L'Autorità ha pertanto previsto che gruppi di imprese tra loro collegate o controllate finanziariamente non fossero considerati come soggetti distinti ai fini dell'applicazione di tali quote. Ha anche disposto che le richieste di vettoriamento internazionale presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima società, siano considerate come presentate da un unico soggetto.

I due limiti decisi dall'Autorità, sono il primo pari al 20% della massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali di importazione in ogni mese dell'anno, e il secondo pari al 15% della massima capacità disponibile sulle frontiere in cui l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale risulti superiore alla massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione da tale Paese.

La fissazione dei due limiti risponde al principio di equità in quanto garantisce l'accesso alle importazioni al maggior numero di operatori alle medesime condizioni di partenza. La decurtazione delle richieste di vettoriamento che superano i limiti previsti non costituisce di per sé un meccanismo di allocazione della capacità e non presenta pertanto quelle caratteristiche di efficienza che sono connesse a un meccanismo che preveda vengano ammesse solo le importazioni a prezzi più convenienti rispetto ad altre. È, invece, un metodo di regolazione della capacità di interconnessione volto ad assicurare l'efficienza nel lungo termine. Nel lungo periodo, l'introduzione sul mercato di nuovi operatori genera un effetto competitivo tale da introdurre elementi di efficienza nella determinazione dei prezzi. Pertanto, in tale prospettiva, la concorrenza nel mercato delle importazioni indotta per effetto del meccanismo introdotto dall'Autorità, raggiunge le finalità generali di economicità e di efficienza che la stessa legge istitutiva assegna all'Autorità.

L'applicazione del principio di equità precede il problema dell'allocazione efficiente della capacità di interconnessione. La necessità di un metodo "efficiente" per l'allocazione sussiste solo nel momento in cui si crea una situazione di scarsità della risorsa interconnessione.

Le finalità di efficienza riferite all'utilizzo della risorsa della capacità di interconnessione (diverso dall'efficienza del sistema, nel senso prima definito), come enunciato nel documento per la consultazione a pagina 14, si riferiscono sia alla "acquisizione di energia elettrica estera al prezzo più conveniente per il sistema nazionale", sia "all'utilizzo completo della capacità di interconnessione disponibile, in presenza di richieste non accolte". Infatti, il meccanismo d'asta competitiva, che soddisfa tutti i criteri di valutazione menzionati nello stesso documento per la consultazione, rimane il meccanismo prescelto dall'Autorità in condizioni di scarsità della capacità di interconnessione.

L'articolo 3, comma 3.4, fissa l'obbligo di comunicazione da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale relativo ai limiti della massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione, espressi in MW. Tali limiti devono essere forniti per ciascun mese solare dell'anno 2000 e applicati per ciascun Paese confinante con l'Italia. Riguardo alle modalità di calcolo di tale capacità, il nuovo provvedimento dell'Autorità elenca i passaggi fondamentali della procedura. In primo luogo, deve essere determinata la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero in applicazione dei criteri di sicurezza adottati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e delle capacità delle linee di interconnessione con l'estero, come dichiarate dalle società proprietarie o da coloro che ne hanno la disponibilità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Successivamente tale capacità deve essere ripartita tra i Paesi confinanti con l'Italia ed, infine, deve tenersi conto delle richieste di vettoriamento internazionale.

Articolo 4 Rettifica delle richieste di vettoriamento internazionale presentate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99

A seguito dell'applicazione dei limiti previsti dall'articolo 3, comma 3.4, alcune richieste di vettoriamento possono risultare ridotte. L'Autorità ritiene opportuno facilitare gli operatori interessati da dette limitazioni consentendo loro di modificare le richieste per meglio conformarsi ad esse. In particolare è da prevedere che gli operatori possano:

- eliminare o variare il numero dei punti di consegna all'estero e/o di riconsegna in Italia – mantenendo fermi tuttavia l'identità e gli impegni assunti dai gestori delle reti di trasmissione estere direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale italiana (lettere *a* e *b*);
- ridurre i programmi orari di immissione all'estero e di riconsegna in Italia (lettera *c*);
- variare gli importi relativi alla garanzia fideiussoria (lettera *d*).

La possibilità di rettifica prevista nella deliberazione in oggetto non comporta per i soggetti richiedenti il servizio di vettoriamento internazionale la possibilità di modificare l'identità dei gestori della rete di trasmissione dei paesi confinanti, come dichiarata ai sensi dell'articolo 4, comma 4.3, lettera *d*), della deliberazione n. 162/99. Il vincolo rispetto a quanto dichiarato vale sia per i soggetti che abbiano presentato fideiussione, sia per coloro che abbiano allegato dichiarazione dei gestori delle reti di trasmissione estere direttamente interconnesse.

Articolo 5 Verifica e assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione per l'anno 2000

A seguito delle verifiche di compatibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di

funzionamento del sistema elettrico nazionale e con la massima capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero, possono verificarsi (come già previsto dalla deliberazione n. 162/99) due diverse situazioni rispettivamente di compatibilità e di incompatibilità. Nella prima situazione si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.8, della stessa deliberazione n. 162/99, ovvero viene dato corso alla stipula dei contratti di vettoriamento con il Gestore della rete di trasmissione nazionale o con i gestori delle reti dei punti di riconsegna, qualora diversi dal primo. Nella seconda situazione di incompatibilità, l'articolo 5, comma 5.3, prevede che venga attivata la procedura d'asta competitiva definita in base a successivo provvedimento dell'Autorità. Nel provvedimento in oggetto vengono forniti solo alcuni criteri generali di organizzazione dell'asta, rimandando al Gestore della rete di trasmissione nazionale la definizione di regole più dettagliate. Tali criteri generali riguardano:

- a) anonimato delle offerte;
- b) unicità delle offerte;
- c) aggiudicazione della capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero considerando le richieste in ordine decrescente di prezzo d'asta offerto;
- d) identità, per ciascun soggetto aggiudicatario, tra prezzo d'asta offerto e prezzo di aggiudicazione.

Alcuni di questi criteri generali rispondono a esigenze di funzionalità, mentre altri sono volti a evitare comportamenti strategici da parte degli operatori. L'anonimato delle offerte, che normalmente viene garantito nelle procedure d'asta per beni o servizi attraverso l'invio di offerte in "busta chiusa", è un requisito volto ad evitare comportamenti illeciti da parte (di funzionari) del ricevente, o di tipo collusivo tra gli offerenti, che in caso di offerte esplicite potrebbero facilmente trovare – soprattutto ove il loro numero sia contenuto – condizioni favorevoli per accordi illeciti. L'unicità delle offerte agevola le operazioni di cui al successivo punto c), in quanto le offerte vengono presentate come un'unica combinazione di prezzo per capacità (in MW) di interconnessione. Il criterio c) assicura che vengano accettate le offerte che assegnano un valore più elevato alla capacità di interconnessione. Ciò equivale ad accettare le richieste di vettoriamento per contratti di importazione con prezzi più bassi in quanto, come spiegato nel documento per la consultazione, il prezzo di offerta potrà variare in un intervallo compreso tra il prezzo medio dell'energia elettrica nazionale e il minor prezzo dell'energia elettrica importata. Quanto minore è il prezzo all'importazione, tanto maggiore sarà il prezzo d'asta e cioè il valore assegnato alla capacità di importazione.

Il documento per la consultazione prevedeva diverse opzioni per la fissazione del meccanismo di equilibrio dell'asta. Il prezzo di equilibrio o corrispettivo dell'asta può infatti essere determinato come:

- a) valore dell'ultima transazione accettata (e che la prima esclusa non sarebbe disposta a pagare) (*Capacity Marginal Price*), oppure
- b) valore dichiarato dall'operatore in sede di offerta, vincolante per l'operatore (*Pay as Bid* o asta discriminatoria).

Nel caso a), il prezzo di equilibrio coincide con il punto in cui la richiesta cumulata di importazioni nette – costruita "impilando" le diverse offerte degli operatori – incontra la curva rappresentativa della capacità disponibile (*Capacity Marginal Price*). Nel caso b), in luogo di un unico prezzo di equilibrio, si determinano tanti prezzi quante sono le offerte presentate (*Pay as Bid*).

Tenendo conto di quanto emerso nel corso della consultazione, l'Autorità ha deciso di optare per il secondo criterio, prevedendo che il prezzo d'asta offerto corrisponda al prezzo di aggiudicazione. Il requisito evita che alcuni operatori possano offrire "strategicamente" prezzi più elevati al fine di assicurarsi comunque l'acquisizione

della risorsa, nell'attesa di dover poi corrispondere un prezzo di aggiudicazione (di equilibrio) più basso.

Articolo 6 Definizione del corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99

L'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99 prevede un ulteriore provvedimento dell'Autorità per la determinazione del valore di uno specifico corrispettivo applicabile a tutte le importazioni di energia elettrica, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per l'uso di risorse di generazione nazionale volto a garantire le importazioni, ad integrazione dei corrispettivi di vettoriamento previsti dalla deliberazione n. 13/99, la quale prevedeva, all'articolo 15, solo alcune norme specifiche per il caso del vettoriamento internazionale.

Con la deliberazione n. 162/99 si quantifica il corrispettivo di cui sopra, in ottemperanza alle attribuzioni tariffarie dell'Autorità ai sensi della legge istitutiva. Tale corrispettivo - posto a carico di tutta l'energia elettrica importata, compresa quella destinata al mercato vincolato - serve a far sì che il Gestore della rete di trasmissione nazionale garantisca l'esecuzione di tutti i contratti di importazione ("capacità ferma") e che, anche nel caso di riduzioni occasionali della capacità di interconnessione, le forniture siano garantite attraverso l'uso di generazione nazionale che il Gestore della rete di trasmissione nazionale acquista mediante il gettito derivante da tale corrispettivo. Ciò evita la necessità di prevedere nei contratti di importazione la riducibilità della domanda del cliente idoneo, il quale si vedrebbe costretto, nei momenti di riduzione occasionali, a dover ricorrere ad una fornitura integrativa a prezzi presumibilmente più onerosi. Il gettito derivante da tale corrispettivo, pertanto, non remunera attività gestionali, ma è finalizzato ad un uso specifico per sopperire alla mancata immissione di energia dall'interconnessione con l'estero.

Il suo valore è stato determinato sulla base di dati statistici trasmessi dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, che quantificano l'energia elettrica non importata a causa di dette riduzioni in 0,5 TWh all'anno. Tale valore è stato successivamente diviso per la massima energia importabile nell'anno, stimata pari a 43 TWh considerando tutti i contratti pluriennali, annuali e "spot" in essere nel 1998, ottenendo un coefficiente α pari a 1/86. Il costo che il Gestore della rete di trasmissione nazionale sostiene per l'approvvigionamento dell'energia non importabile è stato determinato come somma dei costi fissi e dei costi variabili relativi all'acquisto dei combustibili meno il valore dell'energia restituita (e valutata allo stesso costo variabile) dal gestore della rete di interconnessione estera. Al netto del valore dell'energia restituita, il costo è pertanto pari al solo costo fisso, stimato pari a lire 48. Avendo moltiplicato tale valore per il coefficiente α e posto:

$$\begin{aligned}C_f &= \text{costo fisso} = 48 \text{ lire/kWh} \text{ e} \\ \alpha &= 0,5/43 = 1/86,\end{aligned}$$

si ottiene per il corrispettivo C :

$$C = C_f \cdot \alpha = 48/86 = 0,6 \text{ lire/kWh di energia elettrica importata.}$$